



# **COMUNE DI POGLIANO MILANESE** **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

## **003 - AREA AFFARI GENERALI** **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**REG. GEN. 403**

**Data: 30/11/2020**

**OGGETTO:** Trasformazione contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di "Operatore Inserviente" Cat. A, assegnato all'Asilo Nido, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, dal 01/12/2020 al 20/03/2021.

### **LA RESPONSABILE**

**RICHIAMATE** le seguenti proprie Determinazioni:

- n. 205 del 25.07.2019, con la quale si assumeva la Sig.ra Giorgio Marinella, con incarico a tempo parziale (25 ore settimanali) e determinato (n. 6 mesi), in qualità di "Operatore Inserviente" Categoria A, dal 01/09/2019 al 29/02/2020, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto (Dipendente matricola n. 609);
- n. 40 del 27.02.2020, con la quale si prorogava l'assunzione in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, a tempo parziale e determinato, in qualità di "Operatore Inserviente" Categoria A, dal 01/03/2020 al 31/08/2020 (pari a n. 6 mesi), per far fronte alle predette esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione;
- n. 240 del 31.08.2020, con la quale si prorogava l'assunzione in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, a tempo parziale e determinato, in qualità di "Operatore Inserviente" Categoria A, dal 01/09/2020 al 20/03/2021 (pari a n. 6 mesi e n. 20 giorni), per far fronte alle citate ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;

**VISTE** le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 8 del 18.02.2020, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 64 del 30/07/2020, con la quale è stata approvata la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, ed in particolare è stata autorizzata la proroga del contratto a tempo determinato e parziale in essere presso l'Asilo Nido Comunale;
- 94 del 22/10/2020, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, ed in particolare è stata approvata la modifica dell'incarico a tempo determinato con il profilo professionale di "Operatore Inserviente" Cat. A, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, assegnato al

servizio Asilo Nido, come da richiesta della Responsabile dell'Area Socio-Culturale Prot. n. 9357 del 15/09/2020, a far tempo dal 01/01/2021 al 21/03/2021, oltre a prevedere che il Comune possa procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile;

VISTA la nota pervenuta in data 23/11/2020 e registrata al prot. 12379, con la quale la Responsabile dell'Area Socio-Culturale ha chiesto la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di "Operatore Inserviente" Categoria A, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto fino al 20/03/2021, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente;

VISTE le seguenti disposizioni in materia di contratti a tempo determinato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che dispone: *"2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro."*;
- l'art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018. che testualmente recita: *"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori"*;
- l'art. 50, comma 6, lettera a) del CCNL 21/05/2018, il quale stabilisce che gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO che, alla luce del disposto normativo introdotto dall'art. 11, comma 4 bis, della Legge 144/2014 di conversione del D.L. 90/2014, le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., con la precisazione che comunque la spesa complessiva per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., formazione lavoro, somministrazione e lavoro accessorio, non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (v. *deliberazione Corte dei Conti Puglia n. 174 del 09/10/2014 e deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 2 del 29/01/2015*);

DATO atto che questo comune ha rispettato i seguenti vincoli:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli Artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio 2019 e che l'attuale gestione dell'anno 2020 è orientata al rispetto del pareggio di bilancio e al mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio;
- ha ridotto la spesa di personale rispetto al triennio 2011-2012-2013, come previsto dal comma 557 quater della Legge 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 144/2014;
- il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente è inferiore a quello previsto con Decreto del Ministro dell'Interno del 10/04/2017, per il triennio 2017/2019 per gli enti in condizione di dissesto (38 dipendenti / n. 8404 abitanti al 31/12/2019 = 1/221);
- il rapporto spese di personale e entrate correnti è pari a 24,15%, come risulta dai dati desunti dal Rendiconto 2019;
- ha adempiuto agli obblighi previsti sulla piattaforma BDAP del MEF, sia preventivo 2020/2022 che consuntivo 2019;
- la spesa per contratti di lavoro a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad Euro 28.962,00.= e che la spesa per lavoro flessibile dell'anno in corso non sarà superiore alla citata spesa per le medesime finalità, in applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 *alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, il quale stabilisce che le limitazioni ivi previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006;*

RILEVATO che sussistono pertanto le condizioni di fatto e di diritto per dar corso alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di "Operatore Inserviente" Categoria A, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto fino al 20/03/2021, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente;

ATTESO che il rapporto di lavoro con la Dipendente matricola n. 609 verrà risolto alla data del 20/03/2021, come previsto al punto 8) della citata Determinazione n. 73/2019;

VISTO il vigente C.C.N.L. sottoscritto il 21/05/2018, che disciplina il rapporto di lavoro, che nella fattispecie è a tempo determinato;

VISTO in particolare l'Art. 19 del citato C.C.N.L. il quale stabilisce che il rapporto di lavoro deve essere costituito e regolato con contratto individuale;

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTI gli Artt. 88, 89, 91, 92, 183 e il combinato disposto degli Artt. 107 e 109, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con Deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2020, esecutiva;
- il Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 07.04.2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;

– il P.E.G. 2020/2022 – obiettivi 2020 e Piano della Performance 2020/2022, approvati con deliberazione G.C. n. 63 del 30/07/2020, esecutiva;

## **D E T E R M I N A**

1. Trasformare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono richiamate, il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la Sig.ra Giorgio Marinella, con profilo professionale di "Operatore Inserviente" Categoria A, per far fronte ad esigenze temporanee in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto fino al 20/03/2021, da tempo parziale (25 ore settimanali) a tempo pieno, al fine di garantire i requisiti di esercizio dell'Asilo Nido Comunale previsti dalla DGR n. XI/2928-2020, in particolare in relazione all'obbligo di compresenza del personale dipendente.
2. Procedere alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018 e all'inquadramento dell'interessata nel profilo professionale di Operatore Inserviente, Cat. A, a tempo determinato e pieno, dal 01/12/2020 al 20/03/2021, da assegnare all'Area Socio-Culturale – Servizio Asilo Nido.
3. Dare atto che a seguito della trasformazione a tempo pieno del contratto di lavoro di cui trattasi e come meglio precisato al punto 1), la maggiore spesa a carico del bilancio 2020/2020 - esercizio 2020 è pari a € 579,49, oltre a € 192,81 per oneri riflessi, mentre la maggiore spesa a carico del bilancio 2020/2022 - esercizio 2021 è pari a € 1.310,90, oltre a € 436,40 per oneri riflessi.
4. Dare mandato al servizio finanziario di provvedere all'integrazione degli impegni di spesa assunti alla missione 12 programma 1 del bilancio 2020/2022 - esercizio 2020 e 2021.

Capitolo	Missione-Programma Titolo-Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
3670	12.01.1.01	U.1.01.01.01.006		x	x			
3680	12.01.1.01	U.1.01.02.01.001		X	x			

5. Dare atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
  - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
  - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica.

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Lucia Carluccio

